

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura, di arredi acciaio destinati alle UU.OO. di Oculistica e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto, con opzione di estensione per acquisto di ulteriori arredi per un importo massimo di € 2.000,00.= da esercitarsi nei successivi 24 mesi (CIG 7829891674)

Il presente documento "CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO" è così strutturato:

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA.....	1
Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA.....	2
Art. 3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE.....	6
Art. 4 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI.....	7
Art. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
Art. 6 CONTRATTO E SPESE.....	9
Art. 7 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI.....	10
Art. 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	11
Art. 9 SUBAPPALTO.....	11
Art. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	12
Art. 11 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	13
Art. 12 INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	13
Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
Art. 14 RECESSO.....	15
Art. 15 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
Art. 16 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....	15
Art. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	15
Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
Art. 19 NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO.....	16
Art. 20 NORME REGOLATRICI E CRITERI INTERPRETATIVI.....	17
Art. 21 NORMA DI CHIUSURA.....	18

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di arredi acciaio destinati alle UU.OO. di Oculistica e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto, con opzione di estensione per acquisto di ulteriori arredi per un importo massimo di € 2.000,00.= da esercitarsi nei successivi 24 mesi.





L'appalto è composto da un unico lotto:

Lotto 1 (uno): arredi acciaio

CIG: 7829891674

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 16.000,00.= + I.V.A. nella misura di legge

A.P.S.S. si riserva la facoltà di esercitare opzione di acquisto di ulteriori unità, ai prezzi di gara, fino a un valore massimo di € 2.000,00.= + I.V.A., entro 24 mesi dalla stipula del contratto.

Le caratteristiche generali della fornitura e le specifiche tecniche minime che i singoli prodotti dovranno rispettare sono descritte in dettaglio all'art. 2 del presente documento.

Sono comprese nell'appalto le attività di trasporto, consegna e installazione come meglio specificate all'art. 3.

Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche complessive dell'oggetto della fornitura in termini di prodotti in gara e di servizi ad essa connessi.

I servizi accessori e quelli connessi alla fornitura si intendono prestati dall'Appaltatore unitamente alla fornitura medesima.

I prodotti da fornire, i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura dovranno essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, ai requisiti imposti dalle normative vigenti e alle caratteristiche specificate nel presente Capitolato.

Tutti gli arredi devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale devono essere realizzate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Gli arredi devono avere bordi arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose. Tutti i bordi devono essere arrotondati.

Gli arredi devono essere realizzati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le loro parti e componenti possano essere riutilizzate, riciclate o recuperate. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati) devono essere separabili.

Le parti lubrificate devono essere coperte per evitare di macchiare.

Tutte le parti metalliche, compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione.



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



La conformazione degli arredi deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non devono essere posti laddove possano provocare restrizione ai movimenti.

Tutte le saldature devono essere a filo continuo.

Tutte le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

I materiali impiegati per la fabbricazione degli arredi devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili.

Ogni arredo fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

Per le parti soggette a usura deve essere garantita la disponibilità di parti di ricambio per tutta la durata della fornitura e per i 5 anni successivi.

Tutte le misure definitive dovranno essere rilevate dall'Impresa aggiudicataria tramite sopralluogo successivo all'aggiudicazione da effettuare entro il termine successivamente indicato da APSS.

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

PRODOTTI RICHIESTI

Gli arredi sono destinati alla zona lavaggio pulito disinfezione alto livello, zona lavaggio sporco delle UU.OO. di Oculistica e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto e per quanto riguarda le opzioni all'U.O. di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Trento.

Gli arredi offerti dovranno quindi essere adatti all'utilizzo negli ambienti sopradescritti.

I prodotti offerti dovranno essere in acciaio inox AISI 304 o superiore con spessore di almeno 10/10.

Lotto 1 (uno): arredi acciaio

CIG: 7829891674

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 16.0000,00.= + I.V.A. nella misura di legge

Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono quelle di seguito specificate.

N. 1 LAVELLO (stanza 099)

- lavamani sospeso misure indicative (lpx) 50x60 cm
- completo di rubinetto e sifone
- fissato a muro





**N. 1 BANCO CONFEZIONAMENTO AD ALTEZZA VARIABILE (stanza 099)
(planimetria allegata)**

- piano di lavoro
- alzata superiore dotata di due coppie di binari per l'alloggiamento degli accessori
- dimensioni indicative (lpxh) 200x90x190 cm
- piedini regolabili in altezza
- accessori:
 - lampada a led con lente di ingrandimento
 - lampada neon orientabile
 - cesto in filo da (lpxh) 58x28x13 cm circa
 - mensola da (lpx) 60x25
 - mensola forata da 60x25 con 4 vaschette in plastica
 - cassettera sottopiano a due cassette – dimensione indicative (lpxh) 40x40x25 cm
 - supporto porta rotolo
 - gruppo prese schuko e dati
 - presa aria compressa (tipo industriale)
 - supporto porta monitor
- Finitura scotch brite

N. 1 BANCO LAVAGGIO SPORCO (stanza 096) (disegno e planimetria allegati)

- bancone a “L” composto da due parti
 - A.** bancone con ante scorrevoli da dimensioni indicative (lpxh) 300x60x80 cm completo di due lavandini distanziati tra loro (vedi prospetto allegato); i lavandini devono essere larghi almeno 70 cm e profondo indicativamente 30 cm. Il bordo del bancone deve essere leggermente rialzato per evitare dispersione di liquidi. A lato di ogni lavandino deve essere garantita una superficie di lavoro per l'operatore più ampia possibile. Ogni lavandino deve essere dotato di rubinetto e doccia azionabili a pedale. Il bancone deve essere predisposto per l'installazione di un aspiraliquidi (alimentato elettricamente).
Pannello a parete in acciaio o materiale sanificabile per potere agganciare spazzole/scovolini per la detersione degli strumenti.
 - B.** bancone a giorno dalle dimensioni indicative (lpxh) 130x65x70 cm con secondo ripiano avente altezza da pavimento di almeno 20 cm.

Il bancone deve piedini regolabili in altezza.

N. 1 BANCONE (stanza 104)



- il piano di lavoro con bordo perimetrale esterno rialzato e alzatina interna, deve essere dotato di lavello con dimensioni cm 40x40 e profondo circa 20 cm dotato di rubinetto a leva clinica e kit di scarico
- base sottolavello da 60 cm con n. 2 ante cieche
- piano per permettere l'inserimento di un frigo farmaci
- una base da 60 cm a quattro cassette
- una base da 60 cm ad anta con ripiano
- tre pensili da 60 cm con ante cieche e un ripiano interno
- bancone con piedini regolabili e zoccolo
- dimensioni indicative (lpxh) 240x60x95 cm circa

N. 1 BANCONE CON PENSILI AUTOPORTANTI (stanza 86)

- struttura composta da:
 - mobile dotato di lavello con dimensioni cm 40x40 e profondo circa 20 cm e con bordo perimetrale esterno rialzato e alzatina interna, dotato di rubinetto a leva clinica e kit di scarico; con piedini regolabili e zoccolo; ripiano dalle dimensioni indicative di 100x60 cm
 - dimensioni indicative (lpxh) 160x60x95 cm circa
 - due pensili da 60x35 cm circa AUTOPORTANTI con ante cieche e un ripiano interno

N. 1 VUOTATOIO E LAVAMANI (stanza 101)

- VUOTATOIO:
 - Completo di rubinetto (vedi immagine allegata)
- LAVAMANI:
 - Completo di rubinetto a leva clinica e modulo sottostante con anta (vedi immagine allegata)

OPZIONI – DA QUOTARE A PARTE E NON RILEVANTI AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

n. 1 tavolo a 4 gambe dimensioni (lpxh) 160x90x90

n. 1 tavolo a 4 gambe dimensioni (lpxh) 150x80x90

n. 1 tavolo a 4 gambe dimensioni (lpxh) 120x80x90

n. 1 tavolo a 4 gambe dimensioni (lpxh) 110x80x90

Per il lotto,

- l'offerta deve prevedere una garanzia pari ad almeno 24 mesi
- il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni.

I prodotti richiesti dovranno essere realizzati con materiali non corrosibili e che garantiscano la massima durata, sicurezza e praticità d'uso; dovranno rispondere alle norme di sicurezza in vigore per quanto riguarda l'infortunistica e l'atossicità.

A.P.S.S. si riserva di poter chiedere all'Appaltatore minime forniture e prestazioni complementari connesse con la fornitura oggetto del presente Capitolato, che saranno definite ed eventualmente prezzate successivamente all'aggiudicazione.

Art. 3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La consegna dei prodotti dovrà avvenire esclusivamente a seguito dell'emissione di successivi ordinativi d'acquisto, fermo restando l'importo totale di fornitura.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", installazione, montaggio, posa in opera (con eventuale fissaggio a muro, soffitto, pavimento, compresa la fornitura di ogni elemento utile e necessario allo scopo, nulla escluso) e smaltimento dei materiali di risulta e degli imballaggi.

La consegna degli arredi dovrà avvenire all'interno dei locali di destinazione (piano 8° dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto) - indicati sull'ordinativo d'acquisto. Potrà eventualmente essere concordata la consegna "a magazzino". Per consegna "a magazzino" si intende il magazzino indicato nel singolo ordinativo d'acquisto.

La consegna e l'installazione dei prodotti dovranno avvenire **tassativamente entro 30 (trenta) giorni solari** dalla data dell'ordine. Detto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa di A.P.S.S.. L'installazione dovrà essere eseguita da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore, secondo le migliori regole d'arte e in conformità alle indicazioni che saranno impartite da A.P.S.S..

Per gli arredi consegna, montaggio e installazione saranno concordati con i Direttori dei Lavori delle Opere.

La fornitura deve essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione di quanto fornito nonché riportare il numero e la data dell'ordinativo d'acquisto.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne il rendimento. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nella documentazione di

gara, A.P.S.S. provvederà alla comunicazione di reso. L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro il termine indicato da A.P.S.S..

L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro il termine indicato da A.P.S.S..

In particolare sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore quanto segue:

- provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al carico, trasporto e scarico nel luogo convenuto di ogni singolo bene, nonché alla successiva collocazione nel locale di destinazione finale;
- provvedere alla sorveglianza del materiale fino all'ultimazione dei lavori, assumendosi la responsabilità di ogni danno o mancanza che si dovesse verificare durante l'esecuzione dei lavori stessi;
- provvedere allo sgombero entro il giorno successivo a quello di ultimazione dei lavori, dei materiali di scarto relativi agli imballaggi dei beni, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nell'esecuzione dei lavori;
- rispondere per danni, guasti, manomissioni, causati direttamente o indirettamente dal personale durante i lavori di carico e scarico; l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale ed avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della A.P.S.S..

A.P.S.S. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

A.P.S.S. evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La qualità e correttezza della fornitura verranno verificate dalle competenti strutture aziendali prima di procedere alla liquidazione del compenso.

A.P.S.S. si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 4 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, c. 209, Legge 244/2007, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperi 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine di A.P.S.S., nonché al codice

CIG.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. **9RXQPU**.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment. Pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente A.P.S.S. provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'I.V.A. esposta in fattura all'Erario.

Il pagamento delle forniture regolarmente eseguite e per le quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato attraverso il Tesoriere di A.P.S.S., Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 60 gg. (sessanta giorni) dal ricevimento della fattura, previo collaudo/verifica di conformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto offerto ad opera dei servizi competenti. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine, codice CIG) di A.P.S.S..

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

A.P.S.S. provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Si precisa che, non essendo in presenza di prestazioni periodiche o continuative, A.P.S.S. non opererà ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi

rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazione tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;

- comunicare ad A.P.S.S. il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a sub-contrattanti) il codice **CIG** relativo al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contrattanti e sub-appaltatori assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare ad A.P.S.S. ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 da parte di propri sub-contrattanti e sub-appaltatori, con contestuale risoluzione del sub-contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 c.c.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla A.P.S.S. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad A.P.S.S. deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore deve comunicare ad A.P.S.S. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 6 CONTRATTO E SPESE

A seguito dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, A.P.S.S. procederà nei confronti dell'Appaltatore alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Qualora venga accertato che l'Appaltatore si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e A.P.S.S. avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.



Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad A.P.S.S..

Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione) saranno a carico dell'Appaltatore. In caso di mancato versamento di tali spese, A.P.S.S. ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla garanzia definitiva, aumentandola degli interessi legali.

Il rapporto contrattuale con l'Impresa aggiudicataria sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. n. 23 di data 19 luglio 1990.

È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente Capitolato tecnico-amministrativo;
- a.2) la documentazione tecnica dell'Appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'Appaltatore.

Ai fini della stipula del contratto sarà richiesto all'Appaltatore di presentare - entro il termine assegnato da APSS – tutta la documentazione necessaria, quale a titolo esemplificativo la garanzia definitiva disciplinata dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Potrà inoltre richiesta la presentazione del listino prezzi completo (comprensivo delle parti di ricambio).

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da A.P.S.S..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 7 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.



L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Per la presente fornitura, ricorrendo le condizioni che escludono l'obbligo di redazione del DUVRI, non sono stati previsti oneri per la sicurezza.

E' in ogni caso fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di prendere visione, prima dell'esecuzione delle forniture, dei documenti inerenti alla sicurezza che saranno eventualmente messi a disposizione da APSS al fine di assicurare un intervento all'interno degli ambienti di lavoro di APSS in condizioni di sicurezza e nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 81/2008.

Si precisa inoltre che, qualora l'ordine di consegna disponga la consegna e il montaggio dei prodotti in zone formalmente ancora "cantiere", sarà necessario un previo confronto con il Direttore dei lavori per definire adeguate modalità di lavoro in sicurezza.

Art. 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Acquisti e Gestione Contratti di A.P.S.S..

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto o provvede, qualora opportuno, a nominare un soggetto diverso per l'esercizio delle funzioni connesse a tale incarico: in tal caso, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 9 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti stabiliti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

Si precisa che l'attività di mero trasporto non è considerata subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016, pena il



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007





diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, A.P.S.S. procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato da A.P.S.S. per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare a A.P.S.S. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. A.P.S.S. controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'Appaltatore deve comunicare ad A.P.S.S. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad A.P.S.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

A.P.S.S. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.



In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.P.S.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.P.S.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.P.S.S. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.P.S.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad A.P.S.S..

Art. 11 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016, A.P.S.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 12 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal presente Capitolato o nel caso lo stesso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, A.P.S.S. sarà autorizzata ad applicare delle penalità pari agli importi di seguito specificati:

- per i casi di ritardo: 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di calendario successivo al termine previsto dal Capitolato;
- per i casi di rifiuto: in misura variabile da un minimo di 100,00.= Euro ad un massimo di 500,00.= Euro.

Nel caso di superamento dei termini di consegna previsti di oltre 60 (sessanta) giorni solari, da conteggiare a partire dalla data di ricezione dell'ordinativo, A.P.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo l'addebito di tutti gli oneri diretti e indiretti che A.P.S.S. dovrà sostenere per l'approvvigionamento dei beni oggetto d'appalto e di tutti i danni derivanti dalla mancata erogazione delle prestazioni sanitarie, ivi inclusi eventuali danni all'immagine derivanti ad A.P.S.S..

L'entità delle penali variabili è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio. Le penali saranno irrogate previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di A.P.S.S., la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.



Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, A.P.S.S. potrà dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale e non preclude il diritto di A.P.S.S. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e delle eventuali spese derivanti dallo scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), a titolo esemplificativo e non esaustivo, e con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione delle previsioni di legge;
- subappalto non autorizzato da A.P.S.S.;
- il non aver rispettato il termine massimo di 60 giorni solari dall'ordinativo per la consegna e l'installazione dei prodotti;
- ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente Capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore inadempiente sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da A.P.S.S..

L'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni di legge (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.).

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.P.S.S. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 14 RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.P.S.S. e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal D.P.R. 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta A.P.S.S. e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.



Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel “Manuale di gestione degli archivi”, disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 19 NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di A.P.S.S., i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di A.P.S.S., i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di A.P.S.S. <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di A.P.S.S. può costituire causa di risoluzione del contratto: A.P.S.S., verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007





e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di A.P.S.S. nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso A.P.S.S.. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di A.P.S.S. alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

Art. 20 NORME REGOLATRICI E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale n. 2/2016;
- b) la legge provinciale n. 23/1990 e relativo Regolamento di attuazione adottato con DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- c) il D.Lgs. n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d) il D.Lgs. n. 81/2008 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge n. 136/2010;
- f) il D.Lgs. n. 159/2011;
- g) la legge n. 190/2012;
- h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento

previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 21 NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007

